

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-188 del 15/01/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' AGRICOLA PIGAZZANI EMILIO E FIGLI PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) STRADA FARNESE, 42 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 10104 DEL 02/08/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-185 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontanellato con comunicazioni prot. n. 10225 del 04/08/2023 (prot. Arpae PG/2023/136690 del 07/08/2023), prot. n. 10227 del 04/08/2023 (prot. Arpae PG/2023/136697 del 07/08/2023) e prot. n. 10568 del 10/0/2023 (prot. Arpae PG/2023/139426 del 10/08/2023), presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA PIGAZZANI EMILIO E FIGLI nella persona del Sig. Emilio Pigazzani in qualità di Legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in comune di Fontanellato (PR) Frazione Rosso, 21/A e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR), Strada Farnese, 42, in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la ditta risulta autorizzata con autorizzazione di carattere generale rilasciata con provvedimento unico prot, n, 5412 del 19/05/2016 successivamente modificato a seguito di PAS Comunale 446 del 02/09/2022 (pratica Comune n. 148/2022-S) per l’introduzione di un cogeneratore;

- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Allevamento di bovini da latte";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2023/149023 del 01/09/2023 e prot. n. PG/2023/179566 del 23/10/2023 alla quale la Ditta ha risposto con note trasmesse dal SUAP in data 12/10/2023 prot. n. 13392 (prot. Arpae n. PG/2023/174099 del 13/10/2023) e in data 31/10/2023 prot. n. 14234 (prot. Arpae n. PG/2023/184868 del 31/10/2023);
- che l'istanza alla data del 31/10/2023 risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/190062 del 09/12/2023:

- il parere del Comune di Fontanellato espresso in data 17/11/2023 prot. n. 15111, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/195834 del 17/11/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 82439 del 06/12/2023, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/208569 del 07/12/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fontanellato prot n. 15998 del 07/12/2023, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/209096 del 11/12/2023, riguardante la valutazione del Comune in merito all'attività svolta dalla Società "*classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 1 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*", richiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2023/209674 del 11/12/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2023/217633 del 21/12/2023, depositata agli atti;

EVIDENZIATO per la matrice scarichi idrici:

- che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato, nella Relazione Tecnica relativa alla Costruzione ed esercizio di un impianto di Cogenerazione, che "*...L'impianto non prevede l'utilizzo di acqua per il suo funzionamento. Non ci sono scarichi idrici nel processo di digestione anaerobica e non viene scaricato nulla in corpi idrici superficiali...*";

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

per l'impianto a Biogas valgono le stesse considerazioni espresse nel parere Arpae PG/2022/141646 del 30/08/2023 all'interno del procedimento di PAS che qui si riportano:

Considerato inoltre che:

1. l'impianto sarà alimentato da effluenti palabili e non palabili provenienti dall'allevamento aziendale (codice allevamento 015PR149) e da un modesto quantitativo di biomasse quali granella di mais di secondo raccolto e granella di triticale, appositamente coltivate sui terreni condotti dalla società ;
2. l'attività di allevamento risulta autorizzata con Provvedimento Unico Prot. 5412/2016 del 19/05/2016 e smi;
- 3.. si prende atto che in istanza tutti i calcoli riguardanti i contenitori dei reflui, i giorni di stoccaggio/maturazione prima dello spandimento e i terreni disponibili sono stati presentati considerando la massima potenzialità di capi allevabili;
5. l'energia elettrica viene prodotta dalla cogenerazione di biogas ricavato dalla fermentazione di substrati organici sottoposti a digestione in ambiente anaerobico e riscaldato alla temperatura di circa 38-40°C;
6. le biomasse vegetali in attesa del loro utilizzo nell'impianto verranno stoccate nei silos già presenti in azienda;
7. la vasca di alimentazione delle biomasse al digestore sarà dotata di copertura, così come la vasca di stoccaggio del digestato;
8. la prevasca, dove confluiranno il refluo zootecnico e le biomasse vegetali, sarà dotata di chiusura con telo PVC;
9. la copertura della nuova vasca di alimentazione dell'impianto sarà dotata di opportuno trattamento dello sfiato tramite biofiltro, ovvero l'eventuale gas di fermentazione che si formerà all'interno della vasca sarà indirizzato verso un'uscita forzata a cui verrà collegato un biofiltro riempito con cortecce di conifere, volto a minimizzare il più possibile l'impatto odorigeno dei reflui;
10. il digestato prodotto verrà inviato ad separatore elicoidale per la separazione solido-liquido;
11. si prende atto che la platea deputata allo stoccaggio della frazione palabile del digestato separato sarà dotata di tamponature laterali e sarà parzialmente coperta;
12. verrà realizzata una nuova vasca chiusa di stoccaggio della frazione liquida del digestato in aggiunta alle due già esistenti in azienda;
13. il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni messi a disposizione dall'Azienda. Tali terreni risultano sufficienti ad accogliere il materiale prodotto;
14. in fase di avviamento dell'impianto verrà utilizzata una caldaia mobile alimentata a gasolio;
15. il biogas prodotto, una volta deumidificato e raffreddato a circa 4°C, subirà una desolfurazione prima dell'immissione nelle camere di combustione del motore di cogenerazione;
16. il motore di cogenerazione è dotato di marmitta catalitica;
17. il calore prodotto verrà utilizzato per mantenere la temperatura del fermentatore e per il teleriscaldamento della sala di mungitura;
18. l'energia elettrica verrà ceduta al Gestore di rete;
19. l'impianto sarà dotato di una torcia di combustione di emergenza a fiamma nascosta con portata di 160 Nm³ /h;
20. saranno presenti valvole di sicurezza di sopra e sotto pressione tale da proteggere la membrana di stoccaggio del biogas e il digestore da carichi eccessivi e per regolarizzare la pressione interna, consentendo in emergenza l'espulsione del gas in eccesso;
21. l'impianto a biogas di potenzialità pari a 546 kWt, pari a 250 kWe, è considerato un impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 271, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i);

Attività di allevamento

Considerato che:

- si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l'attività di allevamento bovini in quanto la consistenza animale a seguito del progetto di ampliamento della stalla sarà pari a 620 capi
- l'allevamento sarà costituito da:

●	● Tipologia di stabulazione
● n. 410 capi in mungitura	● Libera con cuccetta testa a testa su paglia
● n. 130 capi in rimonta	● Libera con paglia anche in area di esercizio
● n. 80 vitelli	● Con lettiera
● Sala mungitura	

- gli effluenti zootecnici derivanti dall'attività di allevamento (codice allevamento 015PR149) e un modesto quantitativo di biomasse quali granella di mais di secondo raccolto e granella di triticale, costituiranno l'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- il digestato prodotto dall'impianto verrà inviato ad separatore elicoidale per la separazione solido-liquido;
- il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni a disposizione dall'azienda. Tali terreni risultano sufficienti ad accogliere il materiale prodotto;
- la platea deputata allo stoccaggio della frazione palabile del digestato separato sarà dotata di tamponature laterali e sarà parzialmente coperta;
- verrà realizzata una nuova vasca chiusa di stoccaggio della frazione liquida del digestato in aggiunta alle due già esistenti in azienda;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della SOCIETA' AGRICOLA PIGAZZANI EMILIO E FIGLI, con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Emilio Pigazzani con sede legale sita in comune di Fontanellato (PR) Frazione Rosso, 21/A e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR), Strada Farnese, 42, relativamente all'esercizio dell'attività di "Allevamento di bovini da latte" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,;**

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato espresso in data 17/11/2023 prot. n. 15111 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

Cogeneratore della potenzialità di 546 kWt:

Gli effluenti gassosi che devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Materiale Particellare	4	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	40	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	190	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
*escluso il metano		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.		

Per l'attività di allevamento:

- qualsiasi variazione in aumento del numero di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae;
- dovrà essere effettuata una idonea rimozione delle deiezioni;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali ad esempio idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
- in accordo con quanto previsto dalla Tabella 3 All.III del Regolamento Regionale 3/2017, i contenitori di stoccaggio liquami dovranno rispettare le tecniche abbattimento di NH₃ proposte nella tabella di cui sopra, in modo tale da massimizzare l'abbattimento delle emissioni.
- dovranno essere applicate le buone pratiche di allevamento quali:
 - programmi di informazione e formazione del personale;
 - predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
 - programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato;
 - dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovranno essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
 - addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
 - lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:
 - riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
 - divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
 - evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
 - tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
 - distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
 - i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

- Gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente, dovranno essere aggiornati di conseguenza la Comunicazione ex L.R. 4/07 e il PUA in merito alla produzione dell'azoto al campo; inoltre per le caratteristiche, il calcolo dei volumi e la quantità di azoto al campo del digestato si deve fare riferimento al punto 7 dell' All.1 del Regolamento Regionale 01/2016.
- L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:
 - non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
 - di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.
- Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.
 - Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione agronomica del liquame.
- Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
- Emissioni odorigene

Si prende atto che è stata presentata una relazione di I livello con la valutazione e la descrizione delle potenziali emissioni odorigene e dei relativi impatti. Si rammenta che nell'ambito della procedura di PAS, in conformità a quanto previsto nella DGR 1495/2011, è stata prescritta una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni all'entrata in funzione dell'impianto a biogas con cadenza stagionale. In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene riscontrate nei monitoraggi di cui sopra.

Per quanto riguarda l'impianto di Biogas.

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Fontanellato della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

E' facoltà della ditta richiedere una proroga.

Il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;

Dovrà essere eseguita una campagna annuale di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedendo il campionamento sia alla sorgente che al confine dello stabilimento effettuando un campionamento a monte e a valle di quest'ultimo nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale ed i risultati della campagna dovranno essere inviati alle autorità competenti.

Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl), Cloro e suoi composti inorganici, espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per l'utilizzazione agronomica al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto il rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato espresso in data 17/11/2023 prot. n. 15111, e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica 82439 del 06/12/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fontanellato si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanellato. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2023/29393

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 17.11.2023

Spett.li

SUAP
Sede

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°10104/2023 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA PIGAZZANI & FIGLI, Fraz. Cannelolo n°42- Fontanellato. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e all'avviso di indizione CdS decisoria ex art. 14.2, L. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14-bis, L. 241/1190) con richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. Arpae n. 190062 del 09.11.2023, ns. Prot. n. 14644 del 09.11.2023);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici:** preso atto dell'integrazione documentale pervenuta in merito, dalla quale si desume: che *"le acque che vengono scaricate nei fossi sono acque reflue domestiche"* e che il ricettore finale indiretto è il canale di Bonifica denominato "Fossetta di Cannelolo";
- **impatto acustico:** si prende atto di quanto dichiarato nella Valutazione di impatto acustico prodotta a firma del Dott. Ing. Luigi Montanari e cioè che *"il clima acustico dell'area sarà caratterizzato da livelli di pressioni sonora entro i limiti diurni e notturni definiti con il criterio differenziale e con quelli previsti per la zona a cui appartiene"*;
- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova nella "Zona agricola normale" soggetta alla disciplina prevista al Titolo V – Territorio rurale, Capo II – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 75 e seguenti) delle Norme Tecniche di RUE, comprendente – tra gli usi previsti – gli insediamenti rurali riconosciuti come centri aziendali, ed è pertanto urbanisticamente compatibile.

Per gli aspetti sopra elencati si esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0082439
DATA: 06/12/2023
OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 190062/2023 del 09/11/2023 alle ore 08:23) Rif SUAP 10104/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Società Agricola Pigazzani Emilio & Figli per l'insediamento in Comune di Fontanellato, Strada Farnese 42 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Leggen. 241/1990

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0082439_2023_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	5859F50C2B17188AD17778170AAD3C4A9 D2F838F1256CDC1292914C9EFBBE77A



ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fontanellato - Comune Di
Fontanellato
protocollo@postacert.comune.
fontanellato.pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 190062/2023 del 09/11/2023 alle ore 08:23) Rif SUAP 10104/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Società Agricola Pigazzani Emilio & Figli per l'insediamento in Comune di Fontanellato, Strada Farnese 42 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Leggen. 241/1990

Si comunica in riferimento alla nota inviata dal Comune di Fontanellato con nota prot. 14730 del 09.11.2023, avente per oggetto: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - Istanza di A.U.A. - Pratica SUAP n. 10104 del 02.08.2023 - Ditta: SOC. AGR. PIGAZZANI EMILIO E FIGLI - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Trasmissione..

L'AUA è richiesta, come specificato nella domanda per il superamento di 400 capi bovini da latte adulti allevati, per lo scarico bagno in acque superficiali e per la costruzione di biogas aziendale, nell'insediamento agricolo posto in località Canneloto, strada Farnese n. 42, Fontanellato (PR).


Valutata la documentazione, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime parere favorevole all'istanza di AUA, con le considerazioni sotto riportate.

Il progetto per la realizzazione dell'impianto di biogas è già stato oggetto di valutazione da parte dello scrivente Servizio in data 30.08.2022, prot. 56417, in merito alla pratica di PAS.

Si ricorda che dovrà essere previsto un sistema di contenimento nella platea, dove è installata la tramoggia, al fine di raccogliere gli eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di carico del letame.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 1 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Si prende inoltre atto che la previsione di impatto acustico evidenzia il rispetto dei limiti di emissione assoluta e immissione differenziale, questo con il mantenimento delle condizioni di funzionamento, di orario, di tipologia o morfologia o posizionamento di impianti indicate e con particolare riferimento al cogeneratore scelto che dovrà mantenere nel tempo le prestazioni acustiche indicate.



Appare comunque necessario che sia effettuata una valutazione acustica post opera, per confermare quanto indicato nel documento previsionale di impatto acustico.

Si ricorda la necessita della piantumazione di essenze arboree al fine di mitigare visivamente l' opera.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Saccani
Tel. 0524 515729
Email: psaccani@ausl.pr.it
PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 3



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 07.12.2023

Spett.li

SUAP
Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°10104/2023 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA PIGAZZANI & FIGLI, Fraz. Cannelolo n°42- Fontanellato. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e all'espressione di parere da parte di AUSL Prot. n°82439 del 06.12.2023 nel quale si classifica la Ditta come Industria Insalubre di 1° Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (ns Prot. n°15941 del 07.12.2023);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto:

- è ricompresa negli "Ambiti agricoli" soggetti alla disciplina prevista dall'Articolo 75 e segg. delle Norme Tecniche di RUE;
- si trova all'esterno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali le attività insalubri di 1a classe così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria) già presenti, sono soggette al rispetto di specifiche condizioni di esercizio;

esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.